

Causa A. S. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 ottobre 2023 (ricorso n. 20860/20)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persona migrante nell'*hotspot* di Lampedusa - Condizioni di permanenza disagiate sotto i profili dell'igiene e della sanità - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Privazione della libertà personale – Detenzione senza motivazioni comunicate all'interessato nell'*hotspot* di Lampedusa - Violazione dell'art. 5 CEDU - Sussiste.

Integra la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione la detenzione di un migrante in un centro di permanenza prodromico al rimpatrio, da parte delle autorità pubbliche, le quali lo costringano a condizioni logistiche ed igienico-sanitarie disagiate e lo privino della libertà personale.

Fatto. Il caso riguarda un migrante giunto a Lampedusa, su un'imbarcazione di fortuna nel 2019. All'atto del suo sbarco, egli era stato associato all'*hotspot* di Contrada Imbriacola; successivamente era stato trasferito al CPR di Agrigento. Allo stesso tempo egli aveva chiesto asilo.

Senonché, il 29 ottobre 2019 la Commissione territoriale di Agrigento rigettò la richiesta di asilo e le autorità di pubblica sicurezza gli notificarono il decreto di espulsione, prima di eseguire il quale egli fu recluso nel CPR di Caltanissetta.

Tuttavia, il 5 novembre 2019, il giudice di pace di Caltanissetta non convalidò il provvedimento di collocamento nel CPR, dal quale fu pertanto liberato. Egli allora impugnò anche il decreto di espulsione innanzi al giudice di pace di Agrigento, ottenendone l'annullamento per motivi procedurali.

Ne seguì il suo ricorso alla Corte EDU per sentire dichiarata la violazione dell'art. 3 della Convenzione, a motivo delle condizioni di detenzione presso l'*hotspot* di Lampedusa che era durato circa 3 settimane. Il A.S. lamentò anche la violazione dell'art. 5 in punto di libertà personale.

Diritto. La Prima Sezione – in composizione ristretta – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo provata – anche sulla base di relazioni e rapporti del Garante nazionale dei detenuti e dell'associazione *Borderline Europe*, che le condizioni di igiene e sanità nel centro di prima accoglienza di Lampedusa erano molto degradate.

La Corte EDU ravvisa anche la violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, CEDU, poiché il trattenimento presso l'*hotspot* si era rivelato una privazione della libertà personale priva di una base giuridica motivata e a lui resa nota (v. nn. 26 e 27 della sentenza).

La Corte EDU – pertanto - assegna alla ricorrente 5.000 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.